

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3565

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLEGRINO, GUIDI, RE GIUSEPPINA, COCCIA, SFORZA, ZOBOLI,
SPAGNOLI, IOTTI LEONILDE, DE FLORIO**

Presentata il 21 novembre 1966

Nomine a magistrato di appello

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 25 luglio 1966, n. 570, disponendo la cessazione degli scrutini in corso alla data della sua entrata in vigore (articolo II), ha stabilito tra l'altro la precedenza dei magistrati scrutinati rispetto a quelli valutati favorevolmente a termini dell'articolo 1 della legge stessa.

Tale precedenza, però, non tiene conto di situazioni peculiari, che si erano verificate ed erano pendenti al tempo della introduzione della nuova disciplina.

È infatti avvenuto che le cessate Commissioni di scrutinio per adempimenti amministrativi di varia natura o per altre cause si sono trovate nella necessità di rinviare ad altra seduta lo scrutinio di taluni magistrati, la cui valutazione è stata, perciò, accantonata senza pregiudizio delle precedenze loro derivanti

dalla iscrizione in ruolo (articolo 16 legge 4 gennaio 1963, n. 1).

Lo scioglimento delle Commissioni e la cessazione degli scrutini, disposti dalla legge (articolo II), e l'introduzione della nuova disciplina ha però reso impossibile lo scrutinio dei magistrati, per i quali era stato disposto il rinvio ad altra seduta, e gli stessi, in applicazione dell'articolo 12, verrebbero retrocessi in coda a tutti i magistrati scrutinati, compresi quelli che nell'ordine delle precedenze indicate li seguivano.

Si rende perciò necessaria una norma integrativa della regolamentazione positiva volta ad eliminare l'inammissibile ingiustizia cui, onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge s'intende ovviare e, perciò, si spera in una sua favorevole accoglienza da parte vostra.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I magistrati di tribunale, la cui valutazione nell'ordine di iscrizione in ruolo sia stata rinviata dalle cessate Commissioni di scrutinio per la promozione in appello, per qualsiasi motivo, ad altra seduta, vengono sottoposti alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570 e, se giudicati favorevolmente, conservano in caso di pari anzianità, il posto d'iscrizione nel ruolo di anzianità in deroga all'articolo 12 della legge stessa, ferme restando le precedenze attribuite ai vincitori di concorso per esame